



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 5-1/2022 P.U. promosso da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentata e difesa dall'avv. FABIANA
D'ORSOGNA

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII*
depositata in data 22 settembre 2022 da [REDACTED]

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali
del debitore si trova nel Comune di Lanciano;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. Nicola Bomba, contenente le
indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67,
comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di
sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma
1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o
abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo
stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o
frode;

rilevato che, con decreto del 16 novembre 2022, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta
e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di
OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto,
sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare
osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del
professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il



divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 9 dicembre 2022, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato;

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 36.631,43 così composta:

CREDITORE	TOTALE DEBITO
Agos Ducato	€ 10.915,00
Compass	€ 22.413,35
NCO Blu American Express	€ 2.930,30
Agenzia delle Entrate - Risc.	€ 372,78
TOTALE	€ 36.631,43

che il piano proposto prevede di soddisfare al 100% € 3.116,86 quali spese in prededuzione, al 100% i crediti privilegiati per € 372,78, nella misura del 50% i crediti chirografari per complessivi € 18.129,32, così destinando complessivamente un attivo di € 21.618,97

CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO	IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFAZIONE
DOTT. BOMBA NICOLA	PREDEDUZIONE	€ 1.442,46	€ 1.442,46	100%
AVV. FABIANA D'ORSOGNA	PREDEDUZIONE	€ 1.674,40	€ 1.674,40	100%
Agenzia delle Entrate - Risc.	PRIVILEGIATO	€ 372,78	€ 372,78	100%
Agos Ducato	CHIROGRAFARIO	€ 10.915,00	€ 5.457,50	50%
Compass	CHIROGRAFARIO	€ 22.413,35	€ 11.206,68	50%
NCO Blu American Express	CHIROGRAFARIO	€ 2.930,30	€ 1.465,15	50%
TOTALE		€ 39.748,29	€ 21.618,97	

Crediti privilegiati e in prededuzione soddisfatti al 100%

Crediti chirografari soddisfatti al 50%

considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 62 mesi mediante il versamento di una rata mensile di € 350,00 :

- i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- i crediti privilegiati nella misura del 100%;
- i crediti chirografari nella misura del 50%;

rilevato che il piano prevede, in particolare:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 1.442,46 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento") e del legale della procedura avv. D'Orsogna pattuito in € 1.674,40 saranno corrisposti in n. 11/12 rate dell'importo di € 350,00 ciascuna;
- 2) il pagamento integrale dei creditori privilegiati dalla 12esima rata;



3) il pagamento nella misura del 50% dei crediti chirografari fino al 62 esima rata;
considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ribadito che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCI;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 22 settembre 2022 da [redacted] nato a [redacted] il [redacted] (CF: [redacted]) e residente in [redacted], [redacted],

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. NICOLA BOMBA, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE



la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a [REDACTED] la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. NICOLA BOMBA.

Lanciano, li 28/12/2022

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso

